



COMUNE DI CASALEONE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Esaminato in Commissione Statuto e Regolamenti in data 24.06.2013

approvato con deliberazione di C.C. n. 26 in data 28/06/2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II -

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 – Depositi di osservazione

Capo III

FERETRI

- Articolo 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 9 – Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 10 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 – Trasporti funebri. Definizione e condizioni
- Articolo 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 – Orario dei trasporti
- Articolo 14 – Norme generali per i trasporti

Articolo 15 – Riti religiosi

Articolo 16 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Articolo 17– Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 18– Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 19 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

Articolo 20 – Disposizioni generali vigilanza

Articolo 21 – Ammissione nel cimitero

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22 – Disposizioni generali

Articolo 23 – Piano regolatore cimiteriale

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24 – Inumazione

Articolo 25 – Cippo

Articolo 26 – Tumulazione

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27 – Esumazioni ordinarie

Articolo 28 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- Articolo 29 – Esumazioni straordinarie
- Articolo 30 – Estumulazioni
- Articolo 31 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 32 – Raccolta delle ossa
- Articolo 33 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
- Articolo 34 – Disponibilità dei materiali

Capo V

CREMAZIONE

- Articolo 35 – Crematorio
- Articolo 36 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 37 – Urne cinerarie
- Articolo 38 – Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 39 – Orario
- Articolo 40 – Disciplina dell'ingresso
- Articolo 41 – Divieti speciali
- Articolo 42 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 43 – Fiori e piante ornamentali
- Articolo 44 – Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

- Articolo 45 – Concessioni in uso di aree e manufatti cimiteriali. Sepulture private

Articolo 46 – Durata delle concessioni
Articolo 47 – Uso delle sepolture private
Articolo 48 – Manutenzione delle sepolture private
Articolo 49 - Costruzione dell'opera – Termini

Capo II

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 50 - Divisione, Subentri
Articolo 51 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di cellette, loculi o tombe di famiglia
Articolo 52 - Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 53 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 54 - Revoca
Articolo 55 – Decadenza
Articolo 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 57 – Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 58 - Accesso al cimitero
Articolo 59 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 62 - Introduzione e deposito di materiali
Articolo 63 - Orario di lavoro
Articolo 64 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Articolo 65 – Vigilanza
Articolo 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II

Imprese pompe funebri

Articolo 67 - Funzioni – Licenza
Articolo 68 - Obblighi e Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 69 – Mappa
Articolo 70 - Annotazioni in mappa
Articolo 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 72 – Cautele
Articolo 73 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
Articolo 74 - Concessioni pregresse
Articolo 75 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 76 – Tariffe
Articolo 77 - Norma finale e di rinvio
Articolo 78 -Sanzioni amministrative
Articolo 79 - Entrata in vigore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ed alle leggi regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri **nei casi di stato di indigenza o di bisogno dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla base di idonea documentazione;**
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate ed **il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione nei casi di stato di indigenza o di bisogno dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla base di idonea documentazione o nei casi in cui siano stati disposti accertamenti dalle Autorità;**
- d) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- e) le esumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale onere è a carico del gestore del cimitero;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, anche secondo quanto specificato al successivo art. 9.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale:

TARIFFE CIMITERIALI

NR	DESCRIZIONE SERVIZI CIMITERIALI	TARIFFE
1	INUMAZIONE ORDINARIA	Da stabilire annualmente con D.G.C. ed allegare allo schema di bilancio di previsione
2	TUMULAZIONE IN LOCULO	
3	TUMULAZIONE IN TOMBA DI FAMIGLIA	
4	ESTUMULAZIONE DI SALMA DA LOCULO	
5	ESTUMULAZIONE DI SALMA DA TOMBA	
6	ESUMAZIONE STRAORDINARIA DI SALMA	
7	TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN LOCULO	
8	TUMULAZIONE RESTI/CASSETTE IN LOCULI SENZA SALMA (senza muretto di chiusura)	
9	TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN TOMBA	
10	TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN CELLETTE OSSARIO O CINERARIE	
11	DEPOSITO FERETRI IN CAMERA MORTUARIA PER OGNI GIORNO	
12	DEPOSITO DI OSSERVAZIONE PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE	Da stabilire annualmente con
13	ENTRATA - USCITA SALMA E TRASPORTI INTERNI	
14	ESUMAZIONE ORDINARIA	

NR	DESCRIZIONE SERVIZI CIMITERIALI	TARIFFE
15	ESTUMULAZIONE ORDINARIA	D.G.C. ed allegare allo schema di bilancio di previsione

Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.

Capo II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 – Depositi di osservazione

Il Comune provvede al deposito di osservazione nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari **previa convenzione con gli stessi**.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero del Comune di Casaleone è dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. N. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Capo III FERETRI

Articolo 7 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare

la contaminazione ambientale.

In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. O suo incaricato.

La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).

Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 9 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari,

purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 10 – Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 – Trasporti funebri. Definizione e condizioni

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune a norma di legge.

Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I trasporti funebri sono:

a) gratuiti per i richiedenti, e dunque a carico del Comune, nei casi di stato di indigenza o di bisogno dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla base di idonea documentazione;

b) a pagamento in tutti gli altri casi.

I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

Il recupero ed il trasporto delle salme accidentate ed il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione nei casi di stato di indigenza o di bisogno dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla base di idonea documentazione o nei casi in cui siano stati disposti accertamenti dalle Autorità.

Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune, **in entrata** o in uscita da esso **con le modalità previste per i servizi cimiteriali.**

Articolo 12 – Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Articolo 13 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Articolo 14 – Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi a quanto stabilito dalla legge.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15 – Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 16 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 17– Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 16 del presente regolamento.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri sino oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 18– Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Articolo 19 – Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 37 (urne cinerarie).

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

Articolo 20 – Disposizioni generali vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco **che li espleta mediante operatori cimiteriali, dipendenti comunali o di ditte affidatarie del servizio.**

Alla manutenzione e gestione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, si sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente e delle leggi regionali. **CFR. art. 28 “Gestione dei cimiteri” Legge Regionale n. 18/2010.**

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, custodia, tenuta dei registri, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite dal necroforo o da personale di Ditte autorizzate.

Articolo 21 – Ammissione nel cimitero

Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a)** le salme di persone decedute nel territorio del Comune, ovunque fosse la residenza in vita;
- b)** le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c)** le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d)** indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale, di famiglia o collettiva **(cfr. art. 38 LR 18/2010 ed art. 90 DPR 285/1990);**
- e)** i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- f)** le salme delle persone che abbiano parenti od affini residenti nel Comune;
- g)** le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti sepolti nel cimitero;
- h)** i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio dei Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22 – Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 23 – Piano regolatore cimiteriale

Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

Il piano di cui al 1° comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. ed ARPA.

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda U.I.s.s..

Nell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o per famiglie;
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- j) locali per il personale di custodia;
- k) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24 – Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata minima di **15 anni** dal giorno di seppellimento.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.

Salvo disposizioni giudiziarie nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc...

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero. Al taglio ed anche allo sradicamento. Per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 25 – Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo o lapide in materiale resistente agli agenti atmosferici, sulla quale verranno apposti il nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 26 – Tumulazione

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Le tasse di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone;
- b) ad enti, corporazioni, fondazioni.

La concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti i quali possono disporre la tumulazione di persone a loro care (parenti e non).

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/1990.

Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una cassetta per ossa, o urna cineraria, o contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo, tumulo o nicchia separati. (CFR. Art. 76 co. 1 DPR 285/1990)

Il diritto di sepoltura è consentito al richiedente, ai familiari ed a chi il concessionario abbia espresso la volontà di darlo in uso, previa dichiarazione scritta di consenso da depositare all'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Il diritto di concessione individuale dei loculi e delle tombe sotterranee ad 1 posto ha la durata di anni 50 dalla data dell'atto di concessione. Il diritto di concessione individuale delle cellette, invece, ha la durata di anni 30 dalla data dell'atto di concessione. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza o di disporre la destinazione delle ossa del familiare. I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette individuali.

Le concessioni rilasciate anteriormente all'adozione del presente regolamento, di durata eventualmente eccedente i trent'anni o perpetue, saranno revocate quando siano trascorsi trent'anni dalla tumulazione dell'unica salma o dell'ultima salma, verificandosi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non essendo possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

I loculi concessi per una durata eccedente i 30 anni e restituiti antecedentemente a tale periodo (anni trenta) comporteranno il diritto ad un rimborso proporzionale agli anni non usufruiti fino alla scadenza del contratto. **Fatto salvo che la restituzione oltre i 25 anni dalla concessione non comporterà alcun rimborso del non usufruito, nel caso in cui il richiedente rinunci alla concessione del loculo prima dei 25 anni, avrà diritto ad un rimborso proporzionato in proporzione agli anni non usufruiti.**

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi, sulle cellette, sui loculi ed altri lavori non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno riacquistarla e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803,

potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento ed alla costruzione di un nuovo cimitero. In caso di carenza dell'atto di concessione si rinvia per le ipotesi previste al periodo precedente alle disposizioni finali del presente Regolamento.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

La concessione delle tombe, dei loculi e delle cellette deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27 – Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a **15 anni**. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo art. 33.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 28 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile Servizio Pol. Mortuaria.

Articolo 29 – Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile Servizio Pol. Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei mesi di MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO AGOSTO e SETTEMBRE se non ordinate dall'Autorità Giudiziaria che devono essere eseguite alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la causa di morte è una malattia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Prima che siano trascorsi 15 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal operatore cimiteriale.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Articolo 30 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ORDINARIE e STRAORDINARIE.

Sono ESTUMULAZIONI ORDINARIE quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

Le ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo

comune previa apertura della cassa di zinco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Pol. Mort. può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Resp. Serv. Pol. Mort. con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 31 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 32 – Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 33 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'operatore cimiteriale del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di manutenzione degli impianti cimiteriali.

Articolo 34 – Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di manutenzione degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Resp. del Servizio di Pol. Mort. può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Capo V CREMAZIONE

Articolo 35 – Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più economico o di quello eventualmente convenzionato, compatibilmente con le indicazioni della famiglia.

Articolo 36 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal responsabile del servizio competente, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato, per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in**

grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete al Comune di decesso autorizzare la cremazione delle persone ivi decedute o qui sepolte.

Articolo 37 – Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in celletta o in tomba di famiglia o in loculo.

Nella celletta possono essere deposte 2 urne cinerarie.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 38 – Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

1) La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle leggi regionali vigenti.

La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le

ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

La dispersione delle ceneri in territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
- b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
- c) all'interno del cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante interrimento delle ceneri o di urna biodegradabile.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

2) L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.

L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - 2. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3. a trasferire l'urna presso il cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 39 – Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 40 – Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 41 – Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 42 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Articolo 43 – Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Serv. Pol. Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 44 – Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Serv. Pol. Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito internet dell'Ente per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Articolo 45 – Concessioni in uso di aree e manufatti cimiteriali. Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuale (loculi, posti individuali, cellette, ecc...);
- b) sepolture per famiglie (tombe di famiglia, ecc...).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, cui accede un contratto che regola i rapporti tra le parti.

La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio contratti.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- **i tempi massimi per l'esercizio del diritto di costruire la sepoltura come indicati nel permesso di costruire;**
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il pagamento della tariffa per la concessione in uso di aree e di manufatti cimiteriali può essere effettuato in unica soluzione o mediante piano di rateizzazione.

In tale caso il piano di rateizzazione non potrà essere superiore a 24 mesi con maturazione degli interessi legali al tasso vigente per le rate dilazionate, da versare con il pagamento dell'ultima rata.

Il numero massimo di rate o la durata massima del piano di rateizzazione possono essere derogati in casi eccezionali sino a 36 mesi da valutare preliminarmente dal Responsabile di Servizio e da determinare in via definitiva dalla Giunta Comunale in casi di perdita del

lavoro, spese straordinarie per cure mediche od esigenze famigliari debitamente documentate

Non saranno tenuti al pagamento di alcuna quota di interessi coloro i quali pagheranno gli importi dovuti per la concessione entro i 30 giorni successivi alla data della domanda od entro i 30 giorni dalla data del sollecito a stipulare nuovo contratto inoltrato agli interessati da parte del Responsabile del Servizio competente.

A coloro i quali sarà concessa la rateizzazione, la decorrenza del contratto, da riportare in un articolo dell'atto all'uopo redatto, sarà dalla data della domanda se trattasi di nuove concessioni, mentre sarà quella della scadenza del vecchio contratto di concessione per le domande di rinnovo di concessione cimiteriale nel caso in cui siano formalizzate nei tempi assegnati dal Responsabile del Servizio.

La rateizzazione delle somme non sarà concessa per le cellette cimiteriali e per le spese contrattuali da versare dal concessionario in sede di stipula.

Articolo 46 – Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente son a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni.

La durata è fissata:

- a)** in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie;
- b)** in 30 anni per le cellette individuali;
- c) in 50 anni per i loculi.**

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Articolo 47 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, oltre alla persona del concessionario anche a quelle che intende tumulare, previa dichiarazione scritta dello stesso da consegnare all'Ufficio di Polizia mortuaria.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 48 – Manutenzione delle sepolture private

La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 49 - Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente Regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa, **in ogni caso previa sottoscrizione del contratto.**

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 50 - Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo ovvero essere formulata separatamente da tutti gli stessi o da alcuno in nome e per conto di altri previo conferimento di procura speciale nelle forme di legge.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 51 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di cellette, loculi o tombe di famiglia

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, **il rimborso spetterà nei seguenti**

termini:

- in caso di rinuncia alla concessione delle cellette non spetterà alcun rimborso;
- entro i 25 anni dalla concessione del loculo in proporzione agli anni non usufruiti;
- oltre i 25 anni dalla concessione del loculo non spetterà alcun rimborso;
- in caso di tomba di famiglia rimborso proporzionato agli anni non usufruiti, previa stipula di nuova concessione.

Non spetterà alcun rimborso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione in caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 52 - Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per la tumulazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, spetterà un rimborso proporzionato agli anni non usufruiti, previa stipula di nuova concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 53 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma in proporzione agli anni non usufruiti previa stipula di nuova concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 54 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la

durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 55 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e nella bacheca presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 57 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto negli articoli 96-98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 58 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 59 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro ed i termini di efficacia del permesso di costruire, da richiamare nell'atto di concessione a pena di decadenza e salvo istanza di proroga motivata.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 62 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e simili.

Articolo 63 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 64 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 70.

Articolo 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da:

- ◆ un responsabile del servizio;
- ◆ **operatori cimiteriali, dipendenti comunali o di ditte affidatarie del servizio.**

Gli operatori cimiteriali sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Gli operatori cimiteriali sono altresì tenuti:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Agli operatori suddetti è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce, in caso di personale dipendente,

violazione disciplinare.

Gli operatori cimiteriali sono sottoposti alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

L'operatore cimiteriale:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera,
- i) pulizia del cimitero e sue pertinenze.

Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Gli operatori cimiteriali dipenderanno amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc....;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c) dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Gli operatori cimiteriali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal operatore cimiteriale del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

E' stretto dovere degli operatori cimiteriali seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre che queste durino da dieci anni.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Capo II

Imprese pompe funebri

Articolo 67 - Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.

E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

L'attività funebre è altresì incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitorioale; mentre è compatibile con la gestione della casa funeraria e con la sala del commiato.

Articolo 68 - Obblighi e Divieti

Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni, delle normative regionali e all'osservanza del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

Articolo 69 - Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 70 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del operatore cimiteriale raccolte e depositate nell'ossario.

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc...

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del operatore cimiteriale di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del operatore cimiteriale, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generali, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc..., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni **ed estumulazioni** straordinarie.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal operatore cimiteriale o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 72 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 73 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 74 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 75 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 76 – Tariffe

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 77 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998)

Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

Articolo 78 -Sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, a norma dell'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'*articolo 17* della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#)

Articolo 79 - Entrata in vigore.

Per l'entrata in vigore si osserveranno le disposizioni di cui all'art. **41** del vigente Statuto Comunale.